

REGOLAMENTO (CE) N. 832/2007 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 197/2006 per quanto concerne l'utilizzo di prodotti alimentari non più destinati al consumo umano e la proroga delle misure transitorie relative a tali prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

generali di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1774/2002.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(5) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 197/2006.

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 dispone una revisione completa della normativa comunitaria in tema di sottoprodotti di origine animale e introduce una serie di prescrizioni rigorose per quanto concerne la loro utilizzazione ed eliminazione. L'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), in particolare, stabilisce restrizioni generali dell'uso dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti trasformati.

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 197/2006 è modificato come segue:

(2) Il regolamento (CE) n. 197/2006 della Commissione recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 relative alla raccolta, al trasporto, al trattamento, all'utilizzo e all'eliminazione di prodotti alimentari non più destinati al consumo umano ⁽²⁾, stabilisce una serie di misure transitorie che scadranno il 31 luglio 2007. A norma dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 197/2006, gli Stati membri possono autorizzare che i prodotti alimentari non più destinati al consumo umano vengano utilizzati nei mangimi o impiegati per altri scopi, senza subire ulteriori trattamenti, purché siano rispettate determinate condizioni ivi enunciate.

1) all'articolo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) vengano utilizzati nei mangimi senza subire ulteriori trattamenti o impiegati per altri scopi senza subire ulteriori trattamenti sempre che:

(3) Gli operatori economici interessati da tali misure transitorie hanno chiesto una proroga della loro validità e date le circostanze è opportuno aderire alla richiesta.

i) detti prodotti alimentari non più destinati al consumo umano non siano entrati in contatto con materie prime di origine animale e l'autorità competente ritenga che detto impiego non costituisca un rischio per la salute pubblica o degli animali;

(4) Ai fini della chiarezza della legislazione comunitaria è opportuno precisare che gli utilizzi che possono essere autorizzati a norma dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 197/2006 non pregiudicano le restrizioni

ii) tale uso, nel caso di impiego nei mangimi, non pregiudichi le restrizioni dell'uso stabilite all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1774/2002.»;

2) all'articolo 5, la data del «31 luglio 2007» è sostituita dalla data del «31 luglio 2009».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2007/2006 della Commissione (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 98).

⁽²⁾ GU L 32 del 4.2.2006, pag. 13.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2007.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
